ISTITUZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E DELLA RETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 4

Partecipazione al Sistema pubblico di connettività

Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonche' dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. E' altresi' garantita la possibilita' di connessione al SPC delle autorita' amministrative indipendenti.

Versione in vigore dal 14 aprile 2005, non più in vigore dal 14 maggio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del sistema pubblico di connettivita' e della rete internazionale della pubblica amministrazione
Estremi	Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42
Capo	II — Sistema pubblico di connettività
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-42-2005/art-4-partecipazione-al-sistema-pubblico-di-connettivita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it